



COMUNE PREGNANA MILANESE  
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 25/06/2021  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 22/03/2022

## Sommario

<b>REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)</b> .....	<b>3</b>
<b>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>3</b>
<i>Art. 1 – Oggetto del Regolamento</i> .....	3
<i>Art. 2 – Presupposto della TARI</i> .....	3
<i>Art. 3 – Soggetti Passivi e vincolo di solidarietà</i> .....	3
<b>CAPO II APPLICAZIONE DELLA TARI</b> .....	<b>3</b>
<i>Art. 4 – Locali e Aree Scoperte soggetti alla TARI</i> .....	3
<i>Art. 5 – Locali ed Aree Scoperte non soggetti alla TARI</i> .....	4
<i>Art. 6 – Determinazione della base imponibile</i> .....	5
<i>Art. 7 – Determinazione delle Tariffe</i> .....	5
<i>Art. 8 – Classificazione delle utenze non domestiche</i> .....	6
<i>Art. 9 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i> .....	6
<i>Art. 10 – Obbligazione tributaria</i> .....	7
<i>Art. 11 – Riduzioni tariffarie</i> .....	7
<i>Art. 12 - Esenzioni e agevolazioni di carattere sociale</i> .....	8
<i>Art. 13 – Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo</i> .....	9
<i>Art. 14 – Scelta del gestore da parte delle utenze non domestiche</i> .....	9
<i>Art. 15 – Tributo giornaliero</i> .....	10
<i>Art. 16 – Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)</i> .....	10
<i>Art. 17 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i> .....	10
<i>Art. 18 – Verifiche</i> .....	11
<i>Art. 19 – Versamenti, scadenze e modelli di pagamento</i> .....	12
<i>Art. 20 – Ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento</i> .....	12
<i>Art. 21 – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati</i> .....	13
<i>Art. 22 - Entrata in vigore</i> .....	13
<b>ALLEGATO 1</b> .....	<b>14</b>
<b>TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI</b> ..	<b>14</b>

# **REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art.1, comma 639 della legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2 – Presupposto della TARI**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

### **Art. 3 – Soggetti Passivi e vincolo di solidarietà**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilato o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzioni del tributo.

## **CAPO II APPLICAZIONE DELLA TARI**

### **Art. 4 – Locali e Aree Scoperte soggetti alla TARI**

1. Sono soggetti a TARI tutti i locali - chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno - o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (energia elettrica, gas, telefono, internet) o di arredamento. Per i locali ad uso non domestico si considerano soggetti tutti

quelli dotati di almeno un allacciamento ai servizi pubblici di rete, o di arredo, di impianti, di attrezzature, o comunque, ogniqualvolta sia ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi;

3. E' ammessa la possibilità, a carico del contribuente, di fornire prova dell'effettivo inutilizzo dei locali posseduti o detenuti e della loro oggettiva impossibilità ad essere utilizzati qualora non siano idonei all'uso per il quale sono destinati.
4. Sono soggetti a tassazione tutti i parcheggi, sia coperti che scoperti, utilizzati ad uso esclusivo della clientela delle utenze non domestiche di natura commerciale, in quanto costituiscono aree frequentate stabilmente da persone e quindi produttive di rifiuti. A tal fine si tiene in considerazione la sola superficie degli stalli di sosta, con esclusione delle aree di transito e di manovra.

### **Art. 5 – Locali ed Aree Scoperte non soggetti alla TARI**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:

**a. Utenze domestiche**

- i) solai e sottotetti nelle porzioni di altezza inferiore a 150 centimetri;
- ii) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- iii) unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- iv) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

**b. Utenze non domestiche**

- i) Le aree ed i locali occupate dalle attività industriali con capannoni di produzione (attività non presenti nell'allegato L-quinquies della Parte Quarta del Dlgs 152/2006) nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive, ad eccezione dei locali dove di norma si producono rifiuti urbani (magazzini di prodotti finiti destinati alla commercializzazione, depositi di prodotti o merci non derivanti del processo produttivo, uffici, mense, spogliatoi, archivi, locali accessori, servizi, spazi espositivi o di vendita, aree break, sale riunioni o congressi, autorimesse ecc.);
- ii) locali dove si producono di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative in vigore, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti e secondo quanto stabilito dal successivo art. 6;
- iii) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, forni, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- iv) aree coperte e scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra, con esclusione dei locali utilizzati dove di norma si producono rifiuti urbani (aree di vendita, uffici, mense, spogliatoi, locali accessori, servizi, spazi espositivi ecc.);
- v) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- vi) superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori

- di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili;
- vii) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, aree a verde, aree di manovra e transito, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, purché non operative;
  - viii) unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - ix) aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio, di distribuzione dei carburanti e di lavaggio;
  - x) i locali adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, escluso, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- 2.** Le circostanze di cui al precedente comma 1 del presente articolo, debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione. In assenza di denuncia originaria nei termini di cui al presente regolamento non si ha diritto ad alcuna esclusione dal pagamento, e l'eventuale tardiva denuncia comporta che l'esclusione decorra solo dalla data della presentazione della stessa.
- 3.** Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

### **Art. 6 – Determinazione della base imponibile**

- 1.** La superficie delle unità immobiliari assoggettabile a TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2.** Per l'applicazione della TARI si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
- 3.** La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici - salvo che siano fruibili - e dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- 4.** La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

### **Art. 7 – Determinazione delle Tariffe**

- 1.** La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2.** Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3.** La determinazione delle tariffe è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
- 4.** Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno

successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

5. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
7. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
8. Le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e hanno decorrenza dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio
9. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

## **Art. 8 – Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Le superfici dei locali e delle aree facenti parte della medesima attività sono ulteriormente suddivise all'interno delle categorie di cui all'allegato 1 a seconda del loro effettivo utilizzo e secondo la concreta tipologia d'uso (ad es. uffici, magazzini, esposizione, vendita, ecc.).
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

## **Art. 9 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sei mesi. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini

previsti dal successivo art. 20, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

- 3.** I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
  - a.** anziano dimorante in casa di riposo;
  - b.** soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi, se certificato.
- 4.** Per le utenze domestiche occupate da persone non residenti nel territorio comunale, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 20, salvo prova contraria. In mancanza di indicazioni si applicheranno le presunzioni di cui al successivo art. 21.
- 5.** Per le utenze domestiche costituite solo da locali accessori (box, depositi ecc.) utilizzati da persone non residenti nel territorio comunale, il numero dei componenti da utilizzarsi per il conteggio della tariffa viene stabilito in numero pari ad uno (1).
- 6.** Per le abitazioni tenute a disposizione il numero dei componenti viene stabilito in un numero pari ad uno (1).
- 7.** Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari ad uno (1), salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 20 dei soggetti fisici che occupano l'immobile.

### **Art. 10 – Obbligazione tributaria**

- 1.** L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
- 2.** L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 20.
- 3.** La cessazione dà diritto al rimborso del tributo.
- 4.** Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento o una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
- 5.** Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

### **Art. 11 – Riduzioni tariffarie**

- 1.** - Nel caso di attività che per la loro tipologia prevedono una sospensione stagionale superiore al mese, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa proporzionale al periodo di effettiva chiusura verificatosi nell'arco dell'anno ed opportunamente documentato tramite la presentazione di un'apposita istanza entro il 28 febbraio dell'anno successivo. La riduzione è applicabile anche su una porzione delimitata delle superfici occupate e viene riconosciuta a conguaglio sulla tassa dell'anno successivo. Non danno diritto alla riduzione le sospensioni dell'attività non direttamente collegabili alla stagionalità della stessa (ad esempio ferie, ecc.).
- 2.** Il tributo si applica in misura ridotta del 30%, nella parte fissa e nella quota variabile, alle abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora abituale, per più di sei mesi all'anno, all'estero o siano ricoverati presso strutture, purché non locate.
- 3.** Il tributo si applica in misura ridotta del 50% nella parte fissa e nella parte variabile (sino ad un importo complessivo massimo di riduzione pari ad € 1.000,00), alle attività iscritte nella categoria 24 – bar, caffè, gelaterie – qualora, secondo le disposizioni normative vigenti, non siano presenti

nell'esercizio apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS.

4. Il tributo si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte variabile per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
5. Le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate ai servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica e le utenze non domestiche che hanno cessato l'attività economica ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze) sono soggette al pagamento del tributo corrispondente alla categoria 3 (magazzini senza alcuna vendita diretta).
6. Gli immobili non utilizzabili perché vuoti, privi di tutti i servizi di rete (gas, luce, acqua) e di suppellettili, arredi, attrezzature o altri impianti possono usufruire dell'agevolazione con il versamento solo della parte fissa del tributo.
7. Le riduzioni/agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo competono a richiesta dell'interessato e devono essere denunciate entro 60 gg dalla loro decorrenza. Qualora la richiesta venga presentata successivamente al suddetto termine, la riduzione avrà luogo dalla data di presentazione e/o protocollazione e calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapienza. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro 60 gg e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
8. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
9. Le riduzioni di cui ai commi 5 e 6 devono verificarsi per un periodo superiore a 6 mesi per ciascun anno solare.
10. E' data facoltà all'Amministrazione di verificare la veridicità di quanto richiesto con il presente articolo, con verifiche a campione e in loco da parte del personale dipendente autorizzato. Qualora quanto dichiarato non corrisponda a quanto rilevato dagli addetti, decade l'agevolazione e verranno recuperate con gli interessi legali le somme dovute.
11. Sono esenti dal tributo i locali o le aree scoperte direttamente possedute o detenute a qualsiasi titolo dal Comune di Pregnana Milanese.
12. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa del tributo. Tale circostanza deve essere dichiarata con apposita istanza con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

### **Art. 12 - Esenzioni e agevolazioni di carattere sociale**

1. E' riconosciuta al Comune la facoltà di determinare annualmente forme di esenzione o agevolazione tributaria, a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale. In tal caso le agevolazioni saranno determinate con riferimento al sistema ISEE dei Servizi Sociali e la differenza tra il tributo a regime e quello agevolato è posta a carico del bilancio comunale.
2. Per l'ottenimento delle predette esenzioni e agevolazioni dovrà essere presentata, da parte del soggetto, apposita istanza all'Amministrazione Comunale, allegando documentazione probatoria.

3. La concessione delle esenzioni e delle agevolazioni sarà comunicata da parte dell'Amministrazione all'interessato e al soggetto gestore del tributo;
4. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e la loro copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
5. Le esenzioni e le agevolazioni hanno effetto per l'intero anno in cui è avvenuta l'accettazione dell'apposita istanza da parte dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 13 – Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 649 della Legge 147/2013, la quota variabile del tributo per i produttori di rifiuti urbani è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento.
2. La riduzione fruibile è proporzionale alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, rispetto alla quantità totale di rifiuti prodotti calcolati utilizzando l'indice di produzione Kd, con i seguenti obiettivi:
  - raggiungimento del 30% di riciclo, applicazione riduzione tariffaria del 10%
  - raggiungimento del 50% di riciclo, applicazione riduzione tariffaria del 20%
  - raggiungimento del 70% e fino al 100% di riciclo, applicazione riduzione tariffaria del 30%
3. La riduzione opera dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'avvio al riciclo.
4. La variazione viene applicata solo a dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto recupero tramite:
  - documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto avviato al recupero (contratti, formulari, mud ed altra documentazione di legge);
  - attestazioni rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
  - copia del registro di carico e scarico;
  - copia autorizzazione rilasciata ai sensi di legge al soggetto che effettua il recupero dei rifiuti.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, mediante attestazione prodotta dal contribuente con l'indicazione delle quantità avviate al recupero, entro il 30 giugno dell'anno cui si riferisce e facendo pervenire la necessaria documentazione, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

### **Art. 14 – Scelta del gestore da parte delle utenze non domestiche**

1. Ai sensi dell'art. 238 del Dlgs 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero da presentarsi annualmente.
2. In tale caso le utenze non domestiche avranno diritto alla totale riduzione della parte variabile della tariffa, a condizione che conferiscano al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti.
3. Le utenze non domestiche che rimangono all'interno del servizio pubblico, ma che provvedono ad avviare comunque al recupero in autonomia una parte dei rifiuti prodotti, applicano le previsioni dell'art. 13 del presente Regolamento.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di ricorrere al mercato deve essere comunicata al Comune o al Soggetto Gestore entro il 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Le utenze non domestiche che decidono di avvalersi del servizio pubblico ma producono quantità di rifiuti non gestibili dallo stesso, possono affidare le eccedenze al gestore del servizio pubblico sottoscrivendo con lo stesso una convenzione oppure in alternativa affidandosi ad un soggetto

privato. In questo secondo caso non verrà comunque riconosciuta alcuna riduzione sulla tariffa dovuta.

6. Per tutti gli aspetti non strettamente inerenti alla determinazione della tassa si rimanda al vigente Regolamento Comunale per la gestione dei Servizi di Igiene Urbana.

### **Art. 15 – Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata del 100%.
4. Non è dovuta la TARI in caso di occupazione di aree e spazi destinati a mercati anche in strutture attrezzate in quanto assorbita dal Canone Mercatale di cui alla Legge n. 160/2019.
5. Per tutto quanto non previsto nei commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi/ gestore del servizio tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

### **Art. 16 – Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)**

1. E' fatta salva l'applicazione del TEFA per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

### **Art. 17 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, a senso dell'art. 6 del TQRIF di cui alla delibera ARERA n. 15/2022.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare – anche attraverso canali telematici - al Comune/Soggetto Gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.
4. Nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati tutti i dati richiesti nell'apposito modulo, tra cui i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, se esistente.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione.
6. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti in quanto tale informazione viene trasmessa d'ufficio dall'Anagrafe Comunale.
7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi 90 giorni dalla data della

cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

- 8.** In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 9.** Nel caso di decesso di un contribuente residente nel Comune, la cessazione della posizione TARI può avvenire d'ufficio sulla base dei dati trasmessi dall'Ufficio Anagrafe, con contestuale subentro a carico del nuovo intestatario della scheda anagrafica familiare se presente. Rimane comunque in capo agli eredi l'obbligo di comunicare la nuova destinazione dell'immobile (a disposizione, privo di allacciamenti ecc.) nel caso in cui non vi sia alcun subentrante.
- 10.** La medesima procedura di cui al comma precedente può essere applicata anche nel caso di emigrazione dell'intestatario.

### **Art. 18 – Verifiche**

- 1.** Il Comune o il Soggetto Gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 20 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a.** inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine indicato;
  - b.** utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c.** accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d.** utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, in particolare modo quelle relative al Catasto Edilizio Urbano, nonché quelle messe a disposizione da altri Enti quali i Comuni, la Camera di Commercio ecc.
- 2.** Per le utenze domestiche, qualora non sia possibile determinare diversamente il numero degli occupanti, si ipotizza il ricorso alle presunzioni semplici come segue:
  - a.** Fino a 25 mq di superficie 1 persona;
  - b.** Da 26 mq a 50 mq di superficie 2 persone;
  - c.** Da 50 mq a 75 mq di superficie 3 persone;
  - d.** Da 76 mq a 100 mq di superficie 4 persone;
  - e.** Da 101 mq a 120 mq di superficie 5 persone;
  - f.** Oltre 120 mq di superficie 6 persone.
- 3.** Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi/Soggetto Gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - i) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - ii) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - iii) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - iv) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e

domicilio della popolazione residente.

4. Ai fini dell'attività di accertamento per i casi di omessa o infedele dichiarazione, il Comune – o il Soggetto a cui è stata affidata la riscossione della tassa – può inviare al contribuente tramite raccomandata A/R una comunicazione preventiva utilizzando quali parametri di riferimento la superficie iscritta al Catasto Edilizio Urbano ai fini TARI ed il numero di componenti determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo. Qualora, entro il termine indicato nella comunicazione, il contribuente non provveda a comunicare una rettifica di tali dati, gli stessi diventano definitivi e vengono utilizzati per l'emissione dei successivi atti.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 646 della Legge n. 147/2013, possono essere soggette ad accertamento le posizioni per le quali la superficie dichiarata è inferiore all'80% di quella catastale, fatta salva prova contraria a carico del contribuente.

### **Art. 19 – Versamenti, scadenze e modelli di pagamento**

1. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento è effettuato per ogni anno di riferimento secondo il numero di rate e le scadenze stabilite nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe nonché secondo le modalità riportate nell'avviso di pagamento ed individuate nel rispetto dell'art. 25 TQRIF.
3. Il Comune o il Soggetto Gestore provvederà all'emissione degli avvisi di pagamento entro il 20° giorno solare antecedente la prima scadenza di pagamento ed al successivo invio, che può essere effettuato mediante un'unica spedizione contenente i modelli di pagamento per tutte le rate oppure con distinti recapiti.
4. Gli avvisi di pagamento TARI sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o presso altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate oppure in modalità elettronica. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versamento della tassa in quanto resta a suo carico l'onere di richiederne copia in tempo utile.
5. Nel caso di persone giuridiche, l'invio dell'avviso di pagamento TARI può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo comunicato dal contribuente nella propria dichiarazione oppure rilevato dal portale [www.inipec.gov.it](http://www.inipec.gov.it).
6. In caso di omesso o parziale versamento degli importi indicati nell'avviso di pagamento TARI, il Comune - o il Soggetto incaricato della riscossione - provvede ad emettere un atto formale di richiesta di pagamento senza sanzioni con la sola aggiunta di spese, il cui pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di notifica al contribuente.
7. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune o del Soggetto incaricato della riscossione.
8. Qualora tale atto formale non venga regolarmente pagato entro i termini, verrà emesso apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.

### **Art. 20 – Ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento**

1. Il contribuente che si trova in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica e che non riporta morosità relative a precedenti dilazioni può presentare al Comune o al Soggetto Gestore un'istanza di ulteriore rateizzazione dell'avviso di pagamento ordinario, nella quale dovrà indicare gli estremi dello stesso, il numero di rate e l'indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere le successive comunicazioni.
2. Il contribuente al momento della richiesta deve altresì attestare ai sensi del D.P.R. 445/2000 la sussistenza delle condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, pena l'esclusione dal beneficio della rateizzazione.

3. In caso di accoglimento della richiesta, il Funzionario Responsabile invia al contribuente, di norma tramite posta elettronica, un'apposita comunicazione contenente il piano di rateizzazione, redatto nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - Importo minimo rateizzabile: € 50,00 derogabile solo in casi particolari
  - Importo minimo di ciascuna rata: € 25,00
  - Numero massimo di rate concedibili: 6 in caso di bollettazione semestrale, 12 in caso di bollettazione annuale. La scadenza della prima rata deve coincidere con la scadenza del pagamento ordinario dell'avviso. Non possono essere accettate richieste di dilazione presentate oltre tale termine.
4. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi calcolati al saggio legale vigente.
5. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata:
  - Il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione;
  - L'importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione mediante l'avvio delle procedure di accertamento.

### **Art. 21 – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati**

1. Il contribuente può presentare al Comune o al Soggetto Gestore una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento di cui all'articolo precedente.
2. Il Comune/Soggetto Gestore indica all'interno dell'avviso di pagamento i recapiti telefonici, l'indirizzo mail ed il recapito postale da utilizzare per la proposizione delle istanze di cui al comma 1, nonché la dislocazione e gli orari degli sportelli aperti al pubblico.
3. In caso di richiesta scritta, il Comune/Soggetto Gestore invia – di norma tramite posta elettronica – una motivata risposta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Nel caso di accoglimento della richiesta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso di pagamento utile, fatta salva l'ipotesi di cessazione della posizione per la quale si procederà al rimborso.
5. La richiesta di rimborso deve essere presentata con separata istanza nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'art. 1 comma 164 della Legge n. 296/2006 e verrà trattata nel termine di 180 giorni a partire dalla data di presentazione della richiesta secondo quanto stabilito dalle vigenti normative.

### **Art. 22 - Entrata in vigore**

6. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2023.
7. Dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le norme comunali in precedenza approvate che risultano in contrasto con quanto in esso contenuto

## ALLEGATO 1

### TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>CLASSE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>ATTIVITA'</i>
<i>1</i>	<b>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</b>	Associazioni culturali sportive e ricreative in genere, biblioteche, caserme, fondazioni, istituti di studio o di ricerca, luoghi di culto limitatamente ai locali o aree diverse da quelli esclusivamente destinati all'esercizio del culto, musei, partiti politici ed associazioni sindacali, scuole pubbliche e private, archivi, aziende sanitarie, immobili comunali utilizzati ai fini istituzionali e non dati in affitto.
<i>2</i>	<b>Cinematografi e teatri</b>	cinematografi, teatri, sale corse
<i>3</i>	<b>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</b>	attività di vendita all'ingrosso senza alcuna vendita al dettaglio, autorimesse, magazzini di deposito senza vendita diretta, autotrasportatori, ferrovie, sale comuni e corridoi di centri commerciali, spogliatoi, servizi e locali accessori alle attività industriali, artigianali e commerciali
<i>4</i>	<b>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</b>	campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi e locali accessori, pesca sportiva, lavaggi auto, vendita combustibili, circhi
<i>5</i>	<b>Stabilimenti balneari</b>	stabilimenti balneari
<i>6</i>	<b>Esposizioni, autosaloni</b>	autosaloni, esposizioni merci, spazi espositivi
<i>7</i>	<b>Alberghi con ristorante</b>	agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande, alberghi con ristorante, pensioni con ristorante
<i>8</i>	<b>Alberghi senza ristorante</b>	agriturismo senza somministrazione di alimenti e bevande, alberghi senza ristorante, pensioni senza ristorante, affittacamere, bed & breakfast, case vacanze
<i>9</i>	<b>Case di cura e di riposo</b>	case di cura, case di riposo, cliniche private, residenze sociali assistite, ricoveri
<i>10</i>	<b>Ospedali</b>	Ospedale
<i>11</i>	<b>Uffici, agenzie, studi professionali</b>	agenzie assicurazioni, agenzie di viaggio, agenzie o studi immobiliari, studi professionali, studi medici, ambulatori veterinari, studi televisivi-radiofonici e di registrazione, uffici di attività artigianali ed industriali, laboratori odontotecnici, uffici privati, stazioni FFSS, onoranze funebri, laboratori di ricerca e sviluppo
<i>12</i>	<b>Banche ed istituti di credito</b>	banche, istituti di credito, società finanziarie, società di leasing
<i>13</i>	<b>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli</b>	abbigliamento, arredamenti, pavimenti e rivestimenti, biancheria, calzature, cartolerie, elettrodomestici, ferramenta, gioielleria, libri, macchine ed articoli per l'ufficio, negozi di foto-ottica, negozi di caccia e pesca, articoli per la casa, autoricambi, telefonia, videonoleggi
<i>14</i>	<b>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</b>	articoli sanitari, edicole, erboristerie, farmacie, plurilicenze non alimentari, profumerie, tabaccherie, prodotti per parrucchieri.
<i>15</i>	<b>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed</b>	antiquariato, cappelli ed ombrelli, filatelia, tappeti, tende e tessuti

	<b>ombrelli, antiquariato</b>	
<b>16</b>	<b>Banchi di mercato beni durevoli</b>	abbigliamento, biancheria, casalinghi, calzature, ferramenta, pelletterie, souvenir, elettrodomestici, articoli per la casa.
<b>17</b>	<b>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista</b>	barbieri, estetisti, fisioterapisti, lavanderie, parrucchieri, sartorie, solarium, stirerie, toilette per animali
<b>18</b>	<b>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</b>	calzolai, elettricisti, fabbri, falegnami, idraulici, imbianchini, intagliatori, legatorie, orafi, orologiai, riparatori ciclo e moto, riparatori RAEE, riparatori mobili, tappezzerie, verniciatori, officine meccaniche, officine elettromeccaniche, installazione infissi, installatori, maglierie, cornici.
<b>19</b>	<b>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</b>	autofficine, carrozzerie, elettrauto, gommisti
<b>20</b>	<b>Attività industriali con capannoni di produzione</b>	attività industriali con produzione, lavorazione o assemblaggio di beni
<b>21</b>	<b>Attività artigianali di produzione beni specifici</b>	attività artigianali con produzione, lavorazione o assemblaggio di beni, pelletterie, cantine vinicole, frantoi, aziende agricole, produzione pasticceria, pane o pasta.
<b>22</b>	<b>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</b>	pizzerie, pub, ristoranti, rosticcerie, trattorie, osterie, pizzerie da asporto senza vendita a taglio
<b>23</b>	<b>Mense, birrerie, amburgherie</b>	amburgherie, attività di catering, birrerie, fast food, mense aziendali, mense in genere, enoteche, refettori, locali aziendali stabilmente ed esclusivamente destinati alla consumazione dei cibi e appositamente attrezzati a tal fine
<b>24</b>	<b>Bar, caffè, pasticceria</b>	bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, yogurterie, vendita con asporto
<b>25</b>	<b>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</b>	macellerie, supermercati, vendita generi alimentari vari, vendita pane e pasta, vendita vino, vendita salumi e formaggi
<b>26</b>	<b>Plurilicenze alimentari e/o miste</b>	attività di vendita generi vari, consorzio agrario, vendita animali e generi attinenti.
<b>27</b>	<b>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio</b>	fruttivendoli, pescherie, piante e fiori anche secchi, pizzeria a taglio
<b>28</b>	<b>Ipermercati di generi misti</b>	ipermercati, centri commerciali
<b>29</b>	<b>Banchi di mercato generi alimentari</b>	generi alimentari vari, frutta e verdura, pescherie, piante e fiori anche secchi, rosticcerie
<b>30</b>	<b>Discoteche, night club</b>	discoteche, night club, sale da ballo, sale da divertimento in genere, discopub, sale giochi